

CONDIZIONI GENERALI



BUSALLA



CERANESI



RONCO SCRIVIA



SANT'OLCESE



SERRA RICCIO



VALBREVENNA



CAMPOMORONE



REZZOAGLIO

OGGETTO	<i>ID.4555 Accordo Quadro per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica e collettiva – Appalto verde</i>
----------------	---

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	<i>Città Metropolitana di Genova Stazione Unica Appaltante</i>
---------------------------------------	--

AMMINISTRAZIONI ADERENTI	<i>Comuni di: Busalla, Ceranesi, Ronco Scrivia, Sant'Olcese, Serra Riccio, Valbrevenna, Campomorone e Rezzoaglio</i>
---------------------------------	--

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO ACCORDO QUADRO	<i>Dott. Stefano Semorile</i>
---	-------------------------------

DEFINIZIONI	
Città Metropolitana	<i>La Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di contraente dell'Accordo Quadro</i>
Concorrente	<i>Il soggetto ammesso a partecipare alla gara</i>
Soggetto aggiudicatario	<i>Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario</i>
Concessionario	<i>Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto di concessione</i>
Comune, Committente	<i>Le Amministrazioni comunali che aderiscono all'Accordo Quadro e attivano i contratti derivati</i>

DEFINIZIONI	
Accordo Quadro	<i>Il contratto che disciplina i rapporti tra Stazione Appaltante, Committenti e Concessionario, e l'attivazione dei contratti derivati</i>
Contratti derivati	<i>I contratti stipulati dai Committenti con il Concessionario sulla base delle condizioni risultanti dall'Accordo Quadro e dall'offerta aggiudicataria</i>
Disciplinare di gara.....	<i>Le disposizioni che regolano la partecipazione alla procedura di affidamento, in raccordo a quanto riportato nel bando di gara, nella documentazione di gara e nei relativi allegati</i>
Documentazione contrattuale	<i>Il Contratto, Convenzione o Accordo Quadro, le Condizioni generali, il Capitolato speciale d'Oneri o il Capitolato prestazionale</i>
Responsabile Unico del Procedimento, RUP	<i>Per la progettazione e l'affidamento dell'Accordo Quadro è individuato dalla Stazione Appaltante; per l'esecuzione del contratto derivato è individuato dal Committente</i>
Direttore dell'esecuzione	<i>I soggetti eventualmente incaricati dal Committente a supporto del RUP</i>
Referente contrattuale.....	<i>Il soggetto indicato dal soggetto aggiudicatario quale referente unico nei riguardi della Stazione Appaltante e del Committente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali</i>

SOMMARIOpagina

Articolo 1	Disciplina contrattuale.....	4
Articolo 2	Durata della concessione e facoltà di proroga.....	4
Articolo 3	Estensione dei contratti derivati.....	4
Articolo 4	Comunicazioni.....	4
Articolo 5	Ruoli contrattuali.....	5
Articolo 6	Corrispettivo del concessionario.....	6
Articolo 7	Equilibrio economico finanziario.....	6
Articolo 8	Fatturazione.....	6
Articolo 9	Pagamenti.....	7
Articolo 10	Tracciabilità dei flussi finanziari.....	8
Articolo 11	Addebiti erronei e recupero crediti.....	9
Articolo 12	Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro.....	9
Articolo 13	Personale dedicato al servizio.....	10
13.1	Clausola sociale.....	11
13.2	Formazione.....	11
Articolo 14	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.....	11
Articolo 15	Obblighi in materia di sicurezza.....	12
Articolo 16	Obbligazioni dei Comuni.....	12
Articolo 17	Controlli, tutela dell'utenza e oneri informativi.....	13
Articolo 18	Contestazioni, inadempienze, modalità di applicazione delle penali.....	14
Articolo 19	Garanzie assicurative.....	14
Articolo 20	Garanzia definitiva per i contratti derivati.....	15
Articolo 21	Facoltà di recesso.....	15
Articolo 22	Clausole risolutive.....	16
Articolo 23	Risoluzione.....	17
Articolo 24	Esecuzione in danno.....	18
Articolo 25	Cessione del contratto e subappalto.....	18
Articolo 26	Tutela della riservatezza.....	20
Articolo 27	Norme di rinvio.....	23
Articolo 28	Spese contrattuali.....	23
Articolo 29	Foro competente.....	23

Articolo 1 Disciplina contrattuale

L'Accordo Quadro regola i rapporti tra la Stazione Appaltante, i Committenti e il Concessionario rispetto all'attivazione e alla gestione dei Contratti Derivati.

I Contratti Derivati regolano i rapporti tra i Committenti il Concessionario nell'esecuzione delle prestazioni richieste e sono disciplinati dai seguenti documenti:

- 1) ACCORDO QUADRO;
- 2) CONDIZIONI GENERALI;
- 3) CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI;
- 4) L'offerta presentata dal Concessionario, nel rispetto di quanto previsto dal documento denominato DISCIPLINARE DI GARA.

Articolo 2 Durata della concessione e facoltà di proroga

La durata della concessione è stabilita dal singolo Comune in conformità a quanto previsto dall'Articolo 6 dell'Accordo Quadro.

Qualora alla scadenza dell'Accordo Quadro o dei contratti derivati non dovessero essere state completate le formalità per la nuova aggiudicazione del servizio, il Concessionario dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste per il periodo necessario all'espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento e al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario, ferme restando le Condizioni Contrattuali in essere.

Ogni singolo contratto derivato è prorogabile per ulteriori 12 mesi, su richiesta dei Comuni, per l'espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente e sino all'individuazione del nuovo soggetto aggiudicatario, ovvero al fine di garantire la continuità del servizio nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio.

Articolo 3 Estensione dei contratti derivati

L'aumento o la diminuzione delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, non determinano variazioni delle condizioni contrattuali. La percentuale massima di variazione è riferita al singolo Contratto Derivato.

L'Appaltatore non può apportare modifiche o varianti all'esecuzione delle prestazioni, senza l'espressa autorizzazione del RUP dei Contratti Derivati, ancorché previste dai documenti di gara.

Articolo 4 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative all'Accordo Quadro e ai contratti derivati sono effettuate a mezzo pec, o in subordine e in caso di non funzionamento della pec, a mezzo lettera raccomandata. Possono essere accompagnate da comunicazioni tramite posta elettronica ordinaria a scopo precauzionale, ma non sostitutivo.

Il Concessionario deve indicare all'atto della stipula del contratto tutti i recapiti di posta elettronica, certificata e normale, di posta ordinaria e telefonici, da utilizzare per le comunicazioni, e s'impegna a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni.

Il Concessionario s'impegna in particolare a comunicare i recapiti telefonici fissi e mobili, ed eventuali successive variazioni, del Referente Contrattuale e degli eventuali sostituti per assicurare la reperibilità richiesta.

Le parti restano responsabili di eventuali inadempimenti, disguidi o disfunzioni, derivanti dall'omissione degli obblighi di comunicazione.

Articolo 5 Ruoli contrattuali

5.1 Referente unico contrattuale

Il Concessionario s'impegna a indicare alla Stazione Appaltante e al Committente, prima dell'inizio delle prestazioni, il nominativo di un soggetto referente unico per tutto quanto concerne l'esecuzione dei contratti derivati e dell'Accordo Quadro. In caso di cessazione o assenza temporanea del Referente, il Concessionario deve immediatamente comunicare il nominativo del sostituto temporaneamente incaricato.

Il Referente unico contrattuale deve assicurare lo svolgimento delle attività in modo conforme alla documentazione contrattuale, nel rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti al servizio.

Il Referente unico contrattuale deve essere in possesso delle competenze e dei titoli professionali necessari per lo svolgimento dell'incarico.

Il Referente unico contrattuale deve assicurare lo svolgimento delle attività in modo conforme alla disciplina Contrattuale, nel rispetto delle tempistiche previste, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti al servizio.

Tutte le contestazioni relative all'esecuzione sono comunicate al Referente del contratto. Il Concessionario deve comunicare alla Stazione Appaltante e al Committente i recapiti telefonici, di tipo fisso e mobile, di posta elettronica, etc. del Referente unico contrattuale.

5.2 Figure specifiche

Il Concessionario deve affiancare al Referente contrattuale le figure professionali specifiche previste dal Capitolato Speciale d'Oneri, e da quanto indicato eventualmente in sede di offerta.

In questo senso, il Concessionario si impegna ad indicare al committente il nominativo del soggetto responsabile e referente per i servizi informatici.

5.3 Responsabile Unico del Procedimento

Il Referente unico contrattuale del Committente deve identificarsi nel Responsabile del Procedimento (RUP).

Il Referente unico contrattuale del Concessionario ha l'obbligo di fare riferimento al RUP della Stazione Appaltante o dei Committenti, per tutte le questioni attinenti, rispettivamente, all'Accordo Quadro o all'esecuzione dei Contratti Derivati.

5.4 Direttore dell'esecuzione

La Stazione Appaltante si riserva di nominare un Direttore per l'esecuzione dell'Accordo Quadro. Fino alla nomina del Direttore dell'esecuzione le funzioni sono svolte dal Responsabile del Procedimento.

Per i committenti il Direttore dell'esecuzione si identifica, salvo diversi provvedimenti, con il Responsabile Unico del Procedimento.

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte del Concessionario, in conformità ai documenti contrattuali.

Articolo 6 Corrispettivo del concessionario

Il corrispettivo è a misura e viene determinato applicando il ribasso offerto dal concessionario all'importo a base di gara, al numero dei pasti effettivamente erogati.

Il corrispettivo s'intende remunerativo di tutte le prestazioni previste nel Capitolato Speciale D'Oneri, nei suoi allegati, nonché delle proposte migliorative ed integrative formulate in sede di offerta ed è comprensivo di ogni onere relativo al servizio reso a regola d'arte ed è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, fatta salva la revisione prezzi.

Il Concessionario riconosce di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli offerti.

Articolo 7 Equilibrio economico finanziario

Ai sensi dell'art. 165 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. qualora si verificino eventi eccezionali e straordinari, oggettivamente esterni ed estranei al concessionario, che incidono sull'equilibrio economico finanziario della concessione, le condizioni della concessione possono essere modificate.

Articolo 8 Fatturazione

Ciascun Comune stabilisce annualmente l'importo del pasto pro-capite, qui di seguito chiamato "tariffa", comprensivo di IVA, che sarà pagato direttamente dagli utenti al concessionario.

Gli utenti del servizio possono fruire di agevolazioni economiche per il pagamento della tariffa stabilita a loro carico a seguito dell'applicazione del Regolamento comunale ISEE ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, o per altre forme di esenzione totale o parziale, stabilite da ciascun Comune. Gli utenti che fruiscono di agevolazioni economiche o esenzioni parziali, pagano al Concessionario soltanto la quota di retta a loro carico.

Il servizio deve essere fatturato mensilmente per ogni singolo Comune, esclusivamente sulla base dei pasti risultanti dal sistema informatizzato.

Il Concessionario fattura ad ogni Comune:

- La differenza tra il corrispettivo e la tariffa annuale, eventualmente inferiore, stabilita a favore degli utenti, anche per effetto del riconoscimento di agevolazioni/esenzioni parziali;
- L'intero corrispettivo unitario per i pasti erogati agli utenti con agevolazione/esenzione totale e aventi diritto alla gratuità del pasto;

La differenza tra la tariffa piena e quella agevolata o esente è inserita in fattura al Comune, indipendentemente dall'effettiva riscossione della quota parte a carico degli utenti.

La fatture sono emesse separatamente per singola scuola o servizio (es. centro diurno) e devono permettere la verifica dell'avvenuta fruizione del servizio in concessione per tipologia di utente (alunni, insegnanti/adulti, esenti totali o parziali).

A tale fine le fatture devono essere corredate dal report mensile riepilogativo dell'attività svolta, firmato dal

Responsabile Unico Contrattuale del Concessionario sotto forma di autocertificazione e recante l'indicazione dei nominativi degli utenti esenti, totali o parziali.

Ciascun Comune con cadenza annuale ed in presenza di eventuali variazioni, comunica al Concessionario:

- Le "tariffe" del pasto fissate per ciascuna tipologia di servizio;
- Le agevolazioni o esenzioni totali o parziali riconosciute per ciascun utente;
- Il numero di insegnanti/adulti con gratuità autorizzati a pranzare presso ciascun plesso, distinto per classe e/o sezione e per ciascun giorno della settimana.

Le fatture devono essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it, devono essere intestate al Committente e contenere il codice identificativo gara (CIG) derivato.

Le fatture devono, altresì, riportare l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" al fine di consentire alla Stazione appaltante di adempiere a quanto disposto dall'art. 17 -ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, c.d. split payment.

Sono liquidati al Concessionario i soli importi riferiti all'imponibile, mentre sono trattenute le quote relative all'IVA per il successivo riversamento all'erario.

Il Committente s'impegna a comunicare i dati per consentire la corretta emissione delle fatture elettroniche, quali in particolare:

- descrizione dell'ente per l'intestazione della fattura;
- Codice Univoco del Committente, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

Articolo 9 Pagamenti

I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o dalla verifica di conformità della prestazione alle previsioni contrattuali, qualora l'attività sia conclusa in un momento successivo.

La verifica di conformità delle prestazioni è condotta dal Responsabile del procedimento o dal Direttore dell'esecuzione sulla base delle modalità di monitoraggio e controllo previste dal capitolato speciale d'oneri.

La data di ricevimento della fattura corrisponde a quella in cui la stessa è stata correttamente caricata sul Sistema di interscambio per le fatture elettroniche.

I termini di pagamento si intendono rispettati con la trasmissione del mandato alla Tesoreria.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il pagamento delle fatture è subordinato al positivo esito della verifica di conformità delle prestazioni e alla verifica, tramite DURC, della sussistenza in capo al Concessionario delle condizioni di regolarità previdenziale e assicurativa.

In caso di crediti maturati dal Committente, per effetto di errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, sanzioni amministrative e contestazioni, gli stessi saranno portati in deduzione del corrispettivo

dovuto mediante emissione di specifica nota d'accredito da parte del Concessionario e in occasione della fatturazione dei corrispettivi relativi all'anno successivo a quello di maturazione del credito, o in ogni caso in occasione del primo pagamento utile.

Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente a ciascun Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ed ogni eventuale modifica dovesse intervenire unitamente a generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell' art. 48 bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per singoli pagamenti superiori a 5.000 euro la Stazione appaltante è tenuta ad effettuare la verifica presso l'Agenzia Entrate Riscossione dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Ciascun Comune si impegna a dare all'aggiudicatario sollecita informazione del blocco dei pagamenti eventualmente imposti da Agenzia Entrate Riscossione.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili al Committente, non possono essere intesi in alcun modo come morosità e dare diritto a pretese per interessi di mora o indennità di qualsiasi altro genere, impedire la regolare esecuzione del contratto, essere causa di risoluzione del contratto.

Il Concessionario, onde permettere al Committente l'eventuale recupero dei contributi regionali sui prodotti provenienti dal commercio equo-solidale è tenuto a fornire la documentazione giustificativa necessaria e stabilita dalla legge regionale 32/2007.

Articolo 10 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e dal capitolato speciale d'oneri comporta la risoluzione del contratto.

Il Concessionario s'impegna a comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che il Concessionario possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Il Concessionario s'impegna a comunicare ai Committenti entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione dei conti correnti dedicati, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione dei contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Il Concessionario deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Concessionario deve trasmettere ai Committenti, prima dell'inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subappaltatori per l'esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell'articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto.

Il Concessionario s'impegna a comunicare ai subappaltatori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – UTG di Genova.

Il Concessionario deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall'aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara.

Articolo 11 Addebiti erronei e recupero crediti.

Nel caso in cui l'utenza contesti al Concessionario l'addebito di pasti relativi ai due mesi precedenti, il Concessionario, in presenza di errore nella rilevazione comprovato da idonea documentazione prodotta dall'utente, procede allo storno del relativo addebito ed emette a favore del Comune, in riferimento all'eventuale quota posta a suo carico, specifica di nota di credito.

In caso di perdurante inadempienza da parte degli utenti rispetto al pagamento della tariffa, compete al concessionario la gestione del recupero dei crediti maturati e il rischio di eventuali insoluti.

Il Concessionario, prima di attivare le procedure legali conseguenti, concorda con i Comuni i tempi e le modalità per il recupero del credito nel rispetto della privacy individuale e delle norme vigenti in materia.

Articolo 12 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

Il Concessionario si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Concessionario si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi.

Il Concessionario si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Concessionario è inoltre obbligato, nel caso di utilizzo di collaboratori autonomi, a garantire condizioni economiche congrue rispetto ai contratti collettivi e alle tabelle ministeriali di determinazione del costo del lavoro di riferimento.

Ciascun Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche agli effetti contributivi e assicurativi. Il Concessionario si impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l'esecuzione dei controlli.

Sono fatti salvi gli obblighi posti a carico dell'amministrazione dall'applicazione dell'art.30 comma 6 del DL 18/04/2016 n.50.

Il Concessionario è responsabile dell'osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali suoi

sub-appaltatori, fornitori o collaboratori.

I Comuni sono manlevati da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale del Concessionario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.

Costituiscono parte integrante e sostanziale della documentazione di Gara i Documenti di valutazione rischi di natura interferenziale, allegato al Capitolato Speciale d'Oneri, redatti in relazione alle strutture presso i quali il servizio deve essere prestato.

Articolo 13 Personale dedicato al servizio

Il Concessionario deve avvalersi di personale in possesso di idonee competenze ed esperienze professionali e nella misura quantitativa e qualitativa tale da soddisfare tutte le esigenze della presente concessione.

Nell'ambito delle professionalità dedicate al servizio deve essere presente almeno un dietista a tempo pieno presso ciascun centro cottura, incaricato di seguire la preparazione dei pasti (ordinari e diete speciali) ed effettuare i normali controlli. Il dietista può essere contattato all'occorrenza dai competenti uffici comunali e deve rendersi disponibile a fornire tutte le necessarie informazioni al personale preposto al controllo del servizio.

Nei 10 giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto o all'atto della consegna del servizio se antecedente, il Concessionario comunica per iscritto al Committente l'elenco nominativo del personale impiegato nella concessione, specificando per ciascun addetto il documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio) la qualifica professionale rivestita, i titoli professionali, le mansioni, il piano di formazione previsto, la sede di lavoro, orario di lavoro giornaliero e il monte ore settimanale di servizio.

Tale elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere aggiornato tempestivamente in caso di nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzioni temporanee.

Il predetto elenco dovrà rispettare la dotazione di personale e le relative qualifiche specificate in sede di gara, fermo restando che in ogni caso dovrà essere garantito un contingente minimo di risorse umane necessario a garantire gli standard di qualità e sicurezza richiesti dal Capitolato Speciale d'Oneri.

Il Committente si riserva, in ogni momento ed a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di controllo del rispetto della composizione dello staff, delle qualifiche dello stesso, del monte ore dedicato al servizio e si riserva di applicare per ogni irregolarità riscontrata le penali previste dal Capitolato Speciale.

Il Comune si riserva il diritto di chiedere al Concessionario la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi con particolare riferimento al rapporto con gli utenti e alle modalità di espletamento del servizio. In tale caso il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione con urgenza.

In caso di assenza per impedimenti di carattere temporaneo o definitivo del personale impiegato, il Concessionario ha l'onere di provvedere tempestivamente alla sua sostituzione con personale avente professionalità analoga.

Il Concessionario deve fornire a tutto il proprio personale indumenti di lavoro conformi alle norme vigenti in materia di igiene (articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327) da indossare durante il servizio, dispositivi di protezione individuale, come previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e la denominazione del datore di lavoro.

All'atto della costituzione del rapporto di lavoro, il Concessionario deve acquisire il casellario giudiziario del personale, che nell'ambito dello svolgimento di attività professionale, sia destinato al contatto diretto e regolare con i minori, conformemente a quanto previsto dall'articolo 25-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014,

n. 39.

È onere del Concessionario verificare per tutta la durata del contratto oggetto delle presenti Condizioni Contrattuali il permanere delle condizioni di svolgimento del servizio quali richieste dalla normativa indicata, e di provvedere all'immediata sostituzione del personale a carico del quale fossero sopravvenuti provvedimenti di condanna o sanzioni interdittive allo svolgimento delle attività a contatto con i minori.

13.1 Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico- organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

I dati relativi al personale attualmente impiegato dai contraenti uscenti per l'esecuzione del contratto è rinvenibile nell'apposito elenco

13.2 Formazione

Il Concessionario, sia prima sia nel corso dell'esecuzione del contratto, assicura la formazione del proprio personale sulle tecniche di manipolazione, sulle norme di igiene e di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, istruendolo adeguatamente sui contenuti del Capitolato Speciale e delle Condizioni Contrattuali, al fine di adeguare il servizio agli standard di qualità e di igiene in essi previsti. In particolare tutto il personale adibito alla preparazione, trasporto e distribuzione dei pasti deve essere formato professionalmente ed aggiornato sui vari aspetti della ristorazione scolastica ed in particolare sulle seguenti materie:

- Igiene degli alimenti;
- Merceologia degli alimenti;
- Tecnologia della cottura e conservazione degli alimenti e loro effetti sul valore nutrizionale;
- Controllo di qualità;
- Aspetti nutrizionali e dietetica della ristorazione collettiva;
- Pulizia e sanificazione;
- Sicurezza ed antifortunistica all'interno delle strutture di produzione e somministrazione;
- Primo Soccorso (con particolare riferimento alle tecniche di disostruzione delle vie aeree per gli addetti alla distribuzione) e prevenzione incendi.

Articolo 14 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice integrativo adottato da ciascun Comune committente ai sensi dell'articolo 54, comma 5 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.

Il Comune trasmette, in occasione della sottoscrizione del contratto, o dell'avvio del servizio se antecedente, copia del Codice integrativo stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il Concessionario si

impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al suddetto Regolamento e al citato Codice può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni"

Articolo 15 Obblighi in materia di sicurezza

Il Concessionario s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri

In particolare, il Concessionario s'impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni e dal D.Lgs 106/2009.

A tale proposito il Concessionario deve:

- comunicare il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli addetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione delle emergenze;
- formare il personale alla gestione dell'emergenza in caso di Primo Soccorso e Antincendio

Il Concessionario, recepita l'informativa sui rischi specifici, informa i lavoratori in apposita riunione e predispone il proprio piano operativo di sicurezza. Il Concessionario è responsabile dell'osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali suoi appaltatori, fornitori o collaboratori.

Il Concessionario s'impegna a manlevare il Committente da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

Ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 i Comuni hanno elaborato il documento ricognitivo di valutazione dei rischi standard di natura interferenziale in relazione alle sedi di esecuzione del servizio, Allegato 5 – "DUVRI" del Capitolato Speciale d'Oneri.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza del suddetto documento, così come integrato prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, dai diversi datori di lavoro per effetto dell'individuazione dei rischi specifici da interferenza inerenti le prestazioni.

Prima della stipula del contratto, ciascun Comune organizza una riunione di coordinamento tra soggetti terzi datori di lavoro in ambito scolastico ed il Concessionario, che presenterà il proprio piano delle misure di sicurezza per l'integrazione del DUVRI da allegare al contratto.

Il Concessionario dovrà inoltre aggiornare, ogni qualvolta si renda necessario, in collaborazione con i soggetti interferenti (Comuni, Istituti Comprensivi, le ditte che gestiscono i centri estivi, ecc.) il DUVRI previsto dall'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 16 Obbligazioni dei Comuni

Il Comune, affida al Concessionario i locali, gli impianti e le attrezzature esistenti presso le sedi di

esecuzione del servizio e assume a proprio carico i seguenti oneri:

- (a) somministrazione di acqua, energia elettrica, gas, combustibile di alimentazione delle caldaie, conduzione e gestione degli impianti;
- (b) interventi di riqualificazione e di adeguamento normativo e la manutenzione straordinaria degli immobili;
- (c) manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti (caldaie e condizionatori, ascensori ed elevatori in genere, impianti elettrici ed idraulici, ecc.);
- (d) spese necessarie al controllo e alla manutenzione sui presidi antincendio.

Gli addetti alla distribuzione dei pasti possono utilizzare le utenze telefoniche esistenti presso i plessi scolastici nei soli casi in cui si rendano necessarie comunicazioni urgenti con il Comune.

Articolo 17 Controlli, tutela dell'utenza e oneri informativi

I Comuni si riservano la facoltà di espletare in ogni momento direttamente, tramite proprio personale, o altre persone autorizzate qualunque controllo sulla buona esecuzione del contratto avvalendosi della facoltà di accedere liberamente e senza preavviso ai locali mensa presso le scuole, alle cucine e ovunque si ritenga opportuno.

Potrà essere richiesta documentazione di prova relativamente alle derrate e ai fornitori delle stesse.

Il Concessionario si obbliga inoltre a fornire la massima collaborazione nei confronti dei seguenti soggetti preposti ad ulteriori controlli:

- a) servizi competenti dell'ASL Genovese
- b) commissioni mensa dei genitori degli alunni.

I controlli saranno eseguiti principalmente:

- 1) sulle derrate e sui pasti cucinati, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, compresa la corretta temperatura alla consegna e alla somministrazione;
- 2) nelle dispense e negli armadi delle mense, circa l'idoneità igienica e di funzionamento dei locali e delle strutture, la corretta conservazione e la tipologia delle derrate, la reale effettuazione della raccolta differenziata dei rifiuti;
- 3) sui contenitori dei cibi, di qualunque tipo siano (refrigeranti, termici, etc.), e sugli automezzi utilizzati per il trasporto e la consegna delle derrate: saranno verificati l'idoneità dei mezzi, il loro tipo di alimentazione secondo quanto dichiarato in sede di offerta, le condizioni igieniche;
- 4) tramite sopralluoghi, senza preavviso, presso i magazzini di stoccaggio e nel centro cottura utilizzato dal Concessionario e pure presso le ditte fornitrici di materie prime della stessa, al fine di verificare il rispetto delle normative vigenti e l'applicazione delle clausole del contratto;
- 5) tramite indagini di soddisfazione dell'utenza;

Considerata la particolarità del servizio e l'esigenza di offrire una piena informazione, nel dovuto spirito di collaborazione e per garantire un rapporto di motivata fiducia, il gestore si obbliga:

- ad esporre in ciascun refettorio il menù vigente;
- a presenziare, nelle persone dei responsabili referenti in relazione alle competenze richieste, alle riunioni delle Commissioni Mensa e ad altri incontri che nel corso del contratto si rendessero necessari, senza oneri aggiuntivi.

Articolo 18 Contestazioni, inadempienze, modalità di applicazione delle penali

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sono contestati dal Committente in forma scritta al Concessionario a mezzo pec.

L'applicazione delle penali deve essere preceduta da contestazione scritta, rispetto alla quale il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione della contestazione stessa.

In caso di mancato riscontro o qualora le giustificazioni, a giudizio del Responsabile del procedimento, non possano essere accolte, sono applicate le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Qualora il Concessionario non provveda a rimuovere la causa dell'inadempienza, ciò potrà essere motivo per il Committente di risoluzione del contratto.

Le penali sono portate in deduzione dell'importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente al verificarsi dell'evento, mediante emissione di nota di credito di pari importo, oppure, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita dal concessionari, con l'obbligo per quest'ultimo di reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta del Comune, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

In caso di contestazioni relative ad infrazioni delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza che regolano la preparazione e somministrazione, i pasti erogati nella giornata in cui la violazione è stata riscontrata non potranno costituire oggetto di fatturazione.

Ogni altra inadempienza grave che possa ledere la funzionalità del servizio e l'immagine del Comune può dar luogo, previa contestazione, alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali indicate non esclude l'ulteriore risarcimento dei danni tutti che possono derivare al Committente dall'inadempimento del Concessionario per effetto della ritardata o della mancata esecuzione del servizio, danni ai fini della quantificazione dei quali concorrerà, altresì, l'eventuale maggior costo che il Committente fosse chiamata a sostenere a seguito della necessità di riaffidamento del presente servizio ad altro concorrente, nell'ambito della stessa o di ulteriore procedura di gara, secondo condizioni di aggiudicazione che dovessero risultare economicamente più onerose rispetto a quelle praticate dal Concessionario e resosi inadempiente e comunque in relazione al maggior costo del servizio stesso rispetto a quello che si sarebbe sostenuto in assenza della decadenza del Concessionario.

Articolo 19 Garanzie assicurative

Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità sia civile che penale per qualsiasi danno che possa derivare a terzi, cose o persone nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'ente.

Il Concessionario è sempre responsabile dei rapporti con il proprio personale e con terzi di tutti gli eventuali danni arrecati a persone o cose durante l'esecuzione del contratto.

Il Concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per danni alle persone, compresi i propri operatori, a cose e animali, a copertura dei danni che possono conseguire dall'attività svolta e dalle prestazioni richieste dal contratto. Il Comune deve essere considerato terzo.

Tale polizza dovrà prevedere almeno i seguenti massimali, senza franchigie, per ciascun sinistro:

- 300.000,00 (trecentomila) euro per danni a cose
- 5.000.000,00 (cinquemilioni) euro per danni a persone.

Il rischio assicurato dovrà inoltre comprendere la responsabilità conseguente ai prodotti utilizzati e la copertura dei danni cagionati dai generi alimentari somministrati durante il periodo di validità della garanzia,

con esclusione delle conseguenze derivanti da vizio di origine del prodotto.

Il concessionario deve, altresì, provvedere alla copertura assicurativa degli operatori impiegati nel servizio per gli eventuali danni provocati dagli utenti e imputabili a colpa "in vigilando" del personale stesso.

Copia delle polizze deve essere trasmessa al Comune prima dell'inizio del servizio e comunque prima della stipula del contratto. La mancata presentazione delle polizze assicurative comporta la revoca dell'aggiudicazione.

Il Concessionario nel corso dell'esecuzione deve, inoltre, presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l'avvenuto pagamento del premio stesso.

Articolo 20 Garanzia definitiva per i contratti derivati

Il Concessionario s'impegna a costituire, a favore dei Committenti, per ogni Contratto Derivato stipulato una garanzia definitiva in misura pari in misura pari al 80% del valore della garanzia calcolata sull'importo contrattuale, secondo quanto previsto dall'articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con decorrenza a far data dall'attivazione del servizio, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto derivato secondo quanto previsto dall'articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La garanzia può essere costituita nei modi previsti dall'articolo 93 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Committente, l'estensione della garanzia a tutti gli accessori del debito principale, per l'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 del codice civile.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all'emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta del Committente e si effettua con la presentazione da parte del Concessionario all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell'esecuzione. Il residuo 20% è svincolato successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del Committente. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante o del Committente.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia possono costituire motivo di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei contratti derivati, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

Articolo 21 Facoltà di recesso

Le Amministrazioni Committenti possono esercitare la facoltà di recesso dai Contratti Derivati prevista dall'articolo 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Responsabile del Procedimento fornisce alla Stazione Appaltante copia del provvedimento con cui viene disposto il recesso, entro e non oltre cinque

giorni naturali successivi e consecutivi dalla data di adozione dello stesso.

I Committenti si riservano il diritto di recedere dal contratto per giusta causa prima della scadenza, intendendo come tale ogni situazione o fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia con il Concessionario.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:

- il Concessionario abbia posto in essere comportamenti o atteggiamenti contrari alle esigenze di pubblico servizio cui deve conformarsi l'attività di gestione (costrizioni, maltrattamenti, vessazioni, abbandono, ecc.);
- il Concessionario abbia commesso violazioni alle norme in materia di sicurezza, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali e in generale agli obblighi in materia di lavoro.

Le situazioni e le fattispecie di cui sopra rilevano sia per l'Accordo Quadro che per i Contratti derivati. A tal fine i Responsabili del procedimento e i Direttori dell'esecuzione dei Committenti sono tenuti a segnalare alla Stazione Appaltante l'emergere delle fattispecie di cui al presente articolo.

La comunicazione di disdetta anticipata da parte del Committente al Concessionario deve essere effettuata a mezzo pec con preavviso di almeno trenta giorni, salvo diverso termine imposto per legge.

Dalla data del recesso il Concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.

Il Concessionario ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Resta salva l'azione del Comune per il risarcimento dei danni causati dall'anticipata e forzata risoluzione del contratto.

Inoltre ai sensi dell'articolo 1373 del C.C. il Comune si riserva, altresì, la facoltà di recedere sulla base di valutazioni inerenti i seguenti profili:

- (a) la congruità e la compatibilità finanziaria del servizio e/o in caso di variazioni della normativa che non consentano in parte o totalmente la prosecuzione del servizio;
- (b) qualora sia riconosciuta l'opportunità della soppressione del servizio per sopravvenuti motivi di interesse pubblico,
- (c) qualora intervengano situazioni operative od ambientali che rendano non correttamente eseguibile il servizio;
- (d) qualora venga modificato il tipo di gestione del servizio o vengano meno, in tutto o in parte, le esigenze del contratto per gravi motivi.

Articolo 22 Clausole risolutive

Le Amministrazioni Committenti hanno facoltà di risolvere il Contratto Derivato, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dalle Condizioni generali e dal Capitolato Speciale d'onere.

Le Amministrazioni Committenti possono risolvere il Contratto Derivato nei seguenti casi:

- a) qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del Contratto Derivato;
- b) il mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al contratto di avvalimento dovrebbero essere messe a disposizione dell'Appaltatore dall'impresa ausiliaria o l'utilizzo difforme dalle modalità e

dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento (articolo 89, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50);

- c) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
- d) l'impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (lavoro nero) e la violazione di obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- e) la violazione degli obblighi in materia ambientale e sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- f) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- g) un accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme in materia di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell'esecuzione delle prestazioni;
- h) l'interruzione, la sospensione o la riduzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste dal contratto;
- i) l'illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazioni della stazione appaltante e dei committenti sulla corretta esecuzione del Contratto Derivato ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi o fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;
- j) Il concessionario abbia mancato di ottemperare a quanto richiesto a seguito di una diffida ad adempiere.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione. Le Amministrazioni Committenti che procedono a risolvere un Contratto Derivato devono trasmettere per conoscenza alla Stazione Appaltante il provvedimento motivato di risoluzione.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore.

Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione attraverso la clausola risolutiva, non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l'adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all'interesse del Committente (art. 1455 del codice civile).

Articolo 23 Risoluzione

La Stazione Appaltante e le Amministrazioni Committenti hanno l'obbligo di risolvere l'Accordo quadro e i Contratti Derivati nei casi previsti all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante e le Amministrazioni Committenti hanno la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro e i Contratti Derivati nei casi seguenti :

- quando sia stato depositato contro il Concessionario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni del Concessionario;
- quando il Concessionario non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella

realizzazione dei servizi.

- quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
- in caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- in caso di violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi relativi al subappalto;
- in ogni caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, intervengano a carico del concessionario situazioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, motivi di esclusione dalle gare o di perdita dei requisiti contrattuali generali previsti dalla legislazione vigente, ovvero emergano situazioni, fatti o comportamenti del Concessionario tali da deteriorare il rapporto di fiducia e che possano compromettere una corretta prosecuzione del rapporto contrattuale, quali in particolare comportamenti reticenti o omissivi o l'impiego nell'esecuzione dei contratti derivati di personale che nei tre anni precedenti abbia avuto un rapporto di lavoro con i Committenti, esercitando presso gli stessi poteri autoritativi o negoziali.

Le cause di risoluzione sopra indicate rilevano anche nel caso in cui il Concessionario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa o sia costituito in altra forma associativa assimilata, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La Stazione Appaltante e/o le Amministrazioni Committenti espletano la procedura di risoluzione con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate o, negli altri casi, mediante lettera di contestazione, inviata via pec al Concessionario, del Responsabile del Procedimento con assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, per consentire allo stesso di formulare eventuali controdeduzioni, osservazioni e/o produrre documentazione a proprio favore.

Qualora le giustificazioni e gli elementi prodotti dal Concessionario non siano ritenuti accoglibili e adeguati, le Amministrazioni Committenti adottano i conseguenti provvedimenti e ne danno comunicazione al Concessionario.

Il Concessionario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Le Amministrazioni Committenti sono tenute a segnalare alla Stazione Appaltante tutti i casi di risoluzione e devono trasmettere per conoscenza alla Stazione Appaltante il provvedimento motivato di risoluzione.

Articolo 24 Esecuzione in danno

Considerata la particolare natura delle prestazioni, il Comune si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dal concessionario, con addebito a quest'ultimo dell'intero costo sopportato.

Articolo 25 Cessione del contratto e subappalto.

Il Concessionario non può cedere ad altri l'esecuzione del contratto.

Il subappalto può essere richiesto al Committente nell'esecuzione del contratto derivato, sempreché il Concessionario abbia indicato in sede di offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo.

Il subappalto è consentito con riferimento all'articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Avuto

riguardo alla natura del contratto e considerata la delicatezza dei servizi principali oggetto della concessione (preparazione e somministrazione dei pasti), legati a specifiche professionalità e a particolari competenze e alla tipologia dell'utenza coinvolta, si ritiene di limitare il subappalto solo ed esclusivamente ai servizi come di seguito specificati:

- Fornitura di articoli complementari quali tovagliette e tovaglioli di carta biodegradabile;
- Fornitura di stoviglie e posate in materiale biodegradabile da utilizzarsi esclusivamente in caso di guasto;
- Trasporto dei pasti presso i centri di cottura verso i vari plessi scolastici interessati,
- Manutenzione ordinaria comprese le attrezzature e arredi presenti presso i locali di cottura e presso i locali di consumo di pasti; integrazione, ove necessario, delle attrezzature, tegamerie, stoviglie e utensilerie necessarie per lo svolgimento del servizio, presso tutte le strutture scolastiche e dell'infanzia, compresi gli asili nido;
- Fornitura di prodotti, materiali e attrezzature occorrenti per le pulizie e la sanificazione di ambiente, attrezzature e stovigliame complessivo;
- Acquisizione, realizzazione e gestione, per tutta la durata del contratto, con oneri interamente a proprio carico, di un sistema informatico per la raccolta e la registrazione delle presenze, definizione e prenotazione dei pasti necessari, comunicazione del numero di pasti ordinati ai centri di cottura per la preparazione e il caricamento dei dati sul portale web dedicato, come specificato nell'art 30 del Capitolato Speciale d'Oneri.

22.1 Autorizzazione al subappalto

La richiesta di subappalto è indirizzata al Committente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella fase di attivazione del contratto derivato o successivamente. Il Concessionario deposita il contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto il Concessionario trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. I subappaltatori devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la stipula dei contratti pubblici e per l'esecuzione delle prestazioni. Prima di rilasciare l'autorizzazione, il Committente deve comunicare, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, alla Stazione Appaltante:

- a) la denominazione del subappaltatore;
- b) le prestazioni oggetto di subappalto e il relativo importo.

La Stazione Appaltante procede in primo luogo alla verifica del rispetto del limite complessivo al subappalto nell'ambito dell'Accordo Quadro. Nel caso non ci sia sufficiente capienza, la Stazione Appaltante ne dà immediato avviso al Committente per il conseguente diniego dell'autorizzazione. Qualora invece ci siano ancora margini di utilizzazione del subappalto, il Committente procede alla verifica del possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in funzione delle prestazioni subappaltate, nonché, se ne ricorrono le condizioni, ad una nuova verifica sul possesso dei requisiti generali soggettivi, ovvero dell'assenza di cause di esclusione o di impedimento alla stipula del contratto. Il Committente acquisisce e verifica la documentazione di cui all'articolo 105, comma 9, terzo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni. Le verifiche di cui sopra, da parte della Stazione Appaltante relativamente alla capienza e del Committente relativamente alla sussistenza dei requisiti generali del subappaltatore, devono concludersi entro trenta giorni dal deposito della documentazione relativa al subappalto richiesti, salvo motivata necessità di proroga, che deve essere comunicata al Concessionario e alla Stazione appaltante o al Committente, a seconda dei casi. Il Concessionario ha facoltà di sostituire i subappaltatori nel caso la verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione

o di impedimento del subappalto. Il Committente deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia del contratto di subappalto e del provvedimento di autorizzazione.

Il Concessionario deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Il Concessionario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

22.2 Gestione del subappalto

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l'unico e il solo responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante e dei Committenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Qualora l'importo dovuto per le prestazioni eseguite in subappalto debba essere corrisposto direttamente al subappaltatore, in caso di inadempimento o ritardo rispetto agli obblighi contributivi e retributivi del subappaltatore nei confronti del proprio personale si applicano le disposizioni previste per i pagamenti al Concessionario.

22.3 Sub-contratti

I sub-contratti e i cottimi che non hanno natura di subappalto e/o non concorrono al limite del subappalto devono essere comunicati al solo Committente con le stesse modalità previste per il sub-appalto. Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione della concessione, il Concessionario deve comunicare preventivamente al Committente, ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni: 1) il nome del subcontraente; 2) l'importo del sub-contratto; 3) l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Il Concessionario s'impegna a fare esplicito divieto ai suoi subappaltatori di cedere a terzi anche quote minime del contratto di subappalto, e rimane comunque responsabile a tutti gli effetti del rispetto di questo divieto nei confronti della Stazione appaltante. Tale cessione, qualora si verificasse, sarebbe comunque inefficace nei confronti della Stazione appaltante e del Committente. È fatto divieto al Concessionario e al subappaltatore di cedere, in tutto o in parte, crediti derivanti dall'affidamento del servizio senza la formale adesione del Committente.

Articolo 26 Tutela della riservatezza

Protezione dei Dati Personali - Adempimenti

1. In conseguenza dell'affidamento del servizio di che trattasi, il fornitore si troverà ad effettuare il trattamento di dati personali per conto dell'Ente e/o Committente (Titolare del trattamento), assumendo la qualifica di Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, per brevità, "GDPR"). Egli sarà pertanto autorizzato al compimento delle sole operazioni di trattamento necessarie, con riferimento ai soli dati personali necessari, ad eseguire le prestazioni affidate.

2. In caso di affidamento del servizio, i rapporti tra Titolare e Responsabile saranno regolamentati – ai sensi dell'articolo 28 del GDPR – dalle prescrizioni contenute nel Disciplinare allegato, il quale s'intende accettato senza riserve con la presentazione dell'offerta. Le prescrizioni contenute nel Disciplinare potranno subire modifiche ed integrazioni in conseguenza della valutazione delle informazioni, documenti e dichiarazioni richiesti dal presente articolo. L'esecuzione delle operazioni di trattamento per conto del Titolare costituisce manifestazione espressa della volontà di accettare tutte le prescrizioni da esso impartite.

3. Conseguita l'aggiudicazione provvisoria, il Responsabile dovrà elaborare apposito documento contenente la descrizione del proprio servizio, sotto il profilo del trattamento dei dati personali, avendo cura di precisare:

- a) le categorie di dati personali coinvolte dalle operazioni di trattamento;
- b) le tipologie di soggetti i cui dati personali saranno trattati;

- c) le operazioni di trattamento previste;
 - d) le modalità tecniche, tecnologiche ed organizzative di erogazione del servizio;
 - e) le modalità, tecniche ed organizzative, mediante le quali intende assistere il Titolare nel dare riscontro alle richieste di esercizio dei diritti da parte dell'interessato, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 12 del GDPR;
 - f) le attività e gli oneri (esclusi quelli di carattere economico) previsti a carico del Titolare, necessari per consentire la sicurezza del trattamento dei dati personali e la sua conformità alla normativa.
 - g) l'esistenza di disposizioni normative o dell'Autorità che impongano una conservazione dei dati personali trattati per conto del Titolare, anche oltre la scadenza del servizio affidato (e relativi tempi di conservazione);
4. Il Responsabile dovrà inoltre dimostrare - mediante la produzione di adeguata documentazione - di possedere esperienza, capacità e affidabilità idonee a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, ed in ogni caso di essere in grado di fornire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato.
5. La documentazione di cui al paragrafo precedente dovrà espressamente contenere:
- a) informazioni relative al possesso di certificazioni relative alla protezione dei dati e, più in generale, alla sicurezza ed alla gestione degli stessi (a mero titolo esemplificativo, categoria ISO/IEC 27000);
 - b) informazioni relative alla qualificazione e presenza nel catalogo dei servizi cloud qualificati per la PA di AgID e/o relative alla qualificazione e sottoscrizione di un accordo di servizio con PagoPA SpA;
 - c) la descrizione (tipologica) delle misure di sicurezza adottate per prevenire perdite di integrità, disponibilità e confidenzialità dei dati personali, con riferimento ai luoghi fisici ove avverranno le operazioni di trattamento;
 - d) la descrizione (tipologica) delle misure di sicurezza adottate per prevenire perdite di integrità, disponibilità e confidenzialità dei dati personali, con riferimento all'infrastruttura tecnologica (hardware e software) utilizzata per il trattamento;
 - e) la descrizione delle misure organizzative e di formazione adottate con riferimento al personale addetto alle operazioni di trattamento per conto del Titolare;
 - f) la descrizione delle procedure di acquisizione dei dati personali presso il Titolare del trattamento e di quelle di riconsegna al termine dell'affidamento;
 - g) le modalità, anche tecniche e le procedure mediante le quali il Responsabile intende assicurare l'esattezza, la veridicità, l'aggiornamento, la pertinenza e la non eccedenza dei dati personali oggetto di trattamento, per conto del Titolare, rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e saranno successivamente trattati;
 - h) la dichiarazione di non esser stato destinatario di provvedimenti sanzionatori o correttivi definitivi ad opera del Garante per la protezione dei dati personali o di altra Autorità di controllo o, in alternativa, l'indicazione dei provvedimenti subiti;
 - i) l'indicazione in merito all'avvenuta designazione del Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD o DPO), ovvero dichiarazione di non sottostare a tale obbligo;
 - l) l'indicazione in merito alla tenuta dei registri delle attività di trattamento, ovvero dichiarazione di non sottostare a tale obbligo;
6. Qualora, in relazione al trattamento di dati personali effettuato dal Responsabile per conto di altro Titolare in fattispecie assimilabile a quella oggetto di affidamento, sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali - ai sensi dell'articolo 35 del GDPR - il Responsabile ne fornisce indicazione nella propria offerta, impegnandosi a prestare al Titolare la collaborazione necessaria a condurre la propria valutazione.
7. Ove il fornitore intenda trasferire all'estero i dati personali oggetto di trattamento per conto del Titolare, ne dovrà fare espressa menzione, indicando:
- a) il paese nel quale s'intendono trasferire i dati personali;
 - b) le categorie di dati personali oggetto di trasferimento;
 - c) le tipologie di soggetti i cui dati personali saranno trasferiti;
 - d) le operazioni di trattamento previste a seguito del trasferimento;

e) ove il trasferimento avvenga verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi di dati personali da un paese terzo o un'organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale, l'indicazione circa le modalità ed i termini che garantiscono il rispetto delle disposizioni contenute nel capo V del GDPR.

8. Nel caso il fornitore intenda ricorrere ad altro soggetto ("Sub-responsabile") per eseguire tutte o parte delle operazioni di trattamento per conto del Titolare, ne deve fare espressa menzione, al fine di consentire al Titolare di compiere le valutazioni necessarie al rilascio della prescritta autorizzazione. A tal fine il Responsabile specifica, per ciascun Sub-responsabile:

- a) i dati identificativi, fiscali e di contatto del Sub-responsabile;
- b) le categorie dei dati personali il cui trattamento avverrà ad opera del Sub-responsabile;
- c) le tipologie di soggetti i cui dati personali saranno trattati dal Sub-responsabile;
- d) le operazioni di trattamento a carico del Sub-responsabile;
- e) il possesso, da parte del Sub-responsabile, di certificazioni, qualificazioni o simili, in relazione al trattamento dei dati;
- f) la dichiarazione di aver verificato che il Sub-responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- g) nel caso il trattamento ad opera del Sub-responsabile preveda il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, dovrà essere specificato se tale trasferimento sia conseguente ad una libera scelta imprenditoriale, ovvero imposto dal diritto dell'Unione europea o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento (salvo che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico).

9. In relazione alla gestione degli eventi costituenti violazione di dati personali (data breach), il Responsabile dichiara:

- a) di aver (o non avere) adottato una apposita procedura di gestione;
- b) di aver preso conoscenza dell'apposita procedura di gestione adottata dal Titolare;
- c) di aver (o non avere) predisposto e tenuto aggiornato un registro interno delle violazioni di dati personali.

Protezione dei Dati Personali - Informazioni

1. L'Ente tratta i dati personali raccolti in occasione della partecipazione alla presente procedura selettiva, nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale di protezione, al solo scopo e per il solo tempo necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In particolare, la raccolta sarà limitata ai dati personali strettamente necessari, i quali saranno oggetto di valutazione al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente procedura selettiva nonché per istruire il successivo procedimento ed adottare il provvedimento finale.

2. Sono raccolti e, comunque, trattati, i dati relativi alle persone fisiche che, in ragione della propria appartenenza alla struttura organizzativa del partecipante, sono soggetti all'obbligo di fornire documenti, informazioni e dichiarazioni rilevanti ai fini della procedura. I dati personali potranno altresì essere acquisiti presso altre pubbliche amministrazioni o presso banche dati pubbliche.

3. Il trattamento dei dati prescinde il consenso dell'interessato in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

4. I dati personali potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni e potranno essere oggetto di confronto con altri dati già in possesso di questo Ente, nei limiti in cui ciò si renda necessario.

5. I dati personali saranno diffusi, limitatamente a quanto imposto dalle vigenti norme di legge.

6. La conservazione dei dati avverrà per il tempo necessario al perseguimento delle descritte finalità e, comunque, sotto l'osservanza della disciplina in materia di conservazione dei documenti amministrativi.

7. Maggiori e dettagliate informazioni, anche in relazione ai diritti e relative modalità di esercizio, spettanti all'interessato, possono essere reperite sul sito web istituzionale, alla pagina raggiungibile all'indirizzo: <https://privacy.nelcomune.it/cittametropolitana.genova.it>.

Articolo 27 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dall'Accordo Quadro e dagli altri documenti di gara di cui all'articolo 1 del presente documento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia contrattuale, ove compatibile con la presente tipologia di affidamento (concessione).

Articolo 28 Spese contrattuali

Tutte le spese, comprese quelle occorse per la procedura di gara, quali quelle di bollo, di registro, i diritti fissi di segreteria e di scritturazione, inerenti l'accordo quadro e i contratti derivati, sono a carico del Concessionario.

Articolo 29 Foro competente

Tutte le controversie che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento dell'accordo quadro e dei contratti derivati, sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Genova.